



Comune di Pontremoli

Provincia di Massa Carrara

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016

N. 12

Seduta del 04-04-2016

L'anno duemilasedici questo giorno quattro del mese di aprile alle ore 16:30 in Pontremoli, nella sala consiliare appositamente allestita nelle Stanze del Teatro della Rosa, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

BARACCHINI LUCIA	P	LECCHINI MICHELE	P
FERRI JACOPO MARIA	P	BISSOLI PAOLO	P
COCCHI PIETRO CAMILLO	A	COZZALUPI MAURO	P
CORCHIA GIANMARCO	P	SCATENA ROLANDO	P
CROCETTI GIANLUCA	P	MAZZONI FRANCESCO	P
BUTTINI MANUEL	P	LECCHINI MASSIMO	P
CAVELLINI CLARA	P		

Assenti giustificati i Sigg.:

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Buonocore Pietro Paolo

Il Sig. LECCHINI MICHELE nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

FERRI JACOPO MARIA
CAVELLINI CLARA
COZZALUPI MAURO

DELIBERA N. 12 Del 04-04-2016	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conclusasi la discussione sul punto n. 8 all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1^a gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»»;

Visto l'art.1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che:

- al comma 10 lettera b) ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale;
- ai commi 53 e 54 ha previsto la riduzione al 75% dell'aliquota base per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431;
- al comma 14 ha previsto che l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in

cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberato per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il regolamento che disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2014 e modificato con atto adottato in questa stessa seduta e dichiarato immediatamente eseguibile, in particolare l'art 7, comma 8, in base al quale il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016 sono di seguito riportati (percentuale di copertura 38%):

Illuminazione pubblica: € 339.152,21 _____
 Ambiente e verde pubblico: € 46.405,94 _____
 Manutenzione strade: € 324.143,57 _____
 Servizi socio-assistenziali: € 402.212,00 _____

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/07/2014 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 e dato atto che le stesse sono state confermate anche per l'anno 2015;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure in misura non integrale, (...%) i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016 nella stessa misura dell'anno 2015, ovvero:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	esente %
Aliquota per i fabbricati iscritti o iscrivibili al gruppo "D", e altri fabbricati ad essi accessori, strumentali o pertinenziali destinati alla produzione ed alla distribuzione di energia elettrica.	0,08 %
Altri fabbricati	0,15 %
Aree fabbricabili	0,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati	0,00 %
Una unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risulti locata	0,00 %
Unità immobiliari situate in frazioni non urbanizzate (prive di illuminazione pubblica, acquedotto, rete fognaria e non servite dal servizio di nettezza urbana).	0,00 %

Tenuto conto che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art 1 della Legge 27/12/2013, n. 147;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 il quale stabilisce che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

Visti i preventivi pareri favorevoli espressi, rispettivamente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA del presente atto e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sua REGOLARITA' CONTABILE;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	esente
Aliquota per i fabbricati iscritti o iscrivibili al gruppo "D", e altri fabbricati ad essi accessori, strumentali o pertinenziali destinati alla produzione ed alla distribuzione di energia elettrica.	0,08 %
Altri fabbricati	0,15 %
Aree fabbricabili	0,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 %
Fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati	0,00 %
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate	0,00 %
Unità immobiliari situate in frazioni non urbanizzate (prive di illuminazione pubblica, acquedotto, rete fognaria e non servite dal servizio di nettezza urbana).	0,00 %

2. di dare atto che l'art. 1 della Legge 28/12/2015, n. 208, al comma 10 lettera b) ha previsto:

- la riduzione al 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale
- ai commi 53 e 54 ha previsto la riduzione al 75% dell'aliquota base per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431;
- al comma 14 ha previsto che l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13-bis , c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e come modificato dall'art 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti, n.12
- Voti in favore, n.8
- Voti contrari, n. 4 (i Conss. Bissoli, Cozzalupi, Mazzoni e Scatena)

Stante tale risultato, il Presidente dichiara adottata la proposta di delibera di cui sopra; quindi, indicando apposita votazione, per alzata di mano, ne propone all'Assemblea l'immediata esecutività.

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama il seguente esito:

- Consiglieri presenti e votanti, n.12
- Voti in favore, n.8
- Voti contrari, n. 4 (i Conss. Bissoli, Cozzalupi, Mazzoni e Scatena)

Onde

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to LECCHINI MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Buonocore Pietro Paolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-04-2016

lì, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

E' copia conforme all'originale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

lì, _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

lì, _____
